

## **Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA 28/06/2016

165 – 15887 / 2016

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

SOCIETÀ: I.L.C. S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: STRADA DELLA MANDRIA 8 - RONDISSONE

P.IVA: 03789510017

POS. n. 020172

### **Il Dirigente del Servizio**

#### **Premesso che:**

- l'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di cui all'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, n. 70/2015;
- in data 7/08/2015 la Società trasmetteva la domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006,
- contestualmente alla citata istanza, trasmetteva la domanda di avvio alla fase di verifica di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 *"Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* ex L.R. 40/98, da svolgersi prioritariamente rispetto all'iter ex art. 208;
- in data 3/9/2015 il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino (*di seguito per brevità di lettura indicata CMTTo*) avviava il procedimento per la fase di verifica di Via;
- con nota del 4/9/2015 di prot. n. 123420 si comunicava alla Società che i termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., risultavano sospesi, fino alla conclusione della procedura per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della CMTTo n. 67-37853 del 17/11/2015, il progetto veniva escluso dalla fase di VIA (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), *...subordinatamente alle condizioni espresse nella premessa dell'atto medesimo, che dovranno essere verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto...*

- con nota del 2/12/2015 di prot. n. 172844, in merito al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, veniva comunicato alla Società che i termini rimanevano sospesi fino al ricevimento degli elaborati come da prescrizioni contenute nel provvedimento citato;
- in data 4/1/2016 (prot. CMTTo n. 159/2016) perveniva relazione tecnica aggiornata, a seguito del provvedimento di esclusione dalla fase di VIA;
- in data 18/2/2016 veniva pertanto convocata la Conferenza dei Servizi ex art. 208 del D.Lgs 152/06, nel corso della quale risultava che:
  - l'area di pertinenza della Società non è soggetta a vincoli e risulta interessare i seguenti mappali: F. 3 partt. 159, 160, 161, 162, 163, 212, 218, 224, 225, 268, 284, 286;
  - l'attività viene svolta sull'area di fondo della cava denominata "Campagnetta 2", ad una quota inferiore di 4.5 m dal piano campagna, di superficie pari a 31.600 mq;
  - sullo stesso sito viene già svolta attività di gestione rifiuti in virtù dell'iscrizione ex art. 216 del D.Lgs 152/2006, n. 70/2015, (cd *semplificata*) relativa alle macerie, punto 7.1 e conglomerato bituminoso, p.to 7.6 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
  - la Società chiede il passaggio al regime ordinario ex art. 208 per svolgere attività di recupero dei rifiuti, intesa come produzione di EOW (rifiuti che ne hanno cessato la qualifica) da terre e rocce da scavo (CER 170504) e pietrisco di massicciate ferroviarie (CER 170508). Richiedeva inoltre di ricomprendere nell'autorizzazione anche l'esercizio in semplificata;
  - con le integrazioni presentate il 4/1/2016, la ILC srl inseriva ulteriori CER relativi ai rifiuti di rocce da cave autorizzate (CER 010408, 010410, 010413), variando in parte la proposta progettuale rispetto a quella esclusa dalla fase di Via, ma mantenendo la medesima potenzialità. Tale difformità avrebbe pertanto comportato l'espressione da parte del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della CMTTo, circa la conferma del giudizio già espresso;

dal punto di vista urbanistico, il Comune di Rondissone ribadiva, in sede di conferenza, la compatibilità con il PRGC vigente e l'assenza di elementi ostativi all'attuazione del progetto (successivamente formalizzato con nota di prot. 802/16 del 22/2/2016 );

veniva inoltre data lettura dei pareri di:

- Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della CMTTo, anticipato via email in data 11/2/2016 (prot. 24146 del 24/2/2016), per quel che riguarda la precedente attività di cava, gestita sulla medesima area;
- Comando Vigili del Fuoco di Torino, prot. CMTTo n. 7723 del 22/1/2016;
- Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della CMTTo, prot. n. 19720 del 16/2/2016), contenente l'allegato tecnico inerente le emissioni in atmosfera di tipo diffuso derivanti dalle fasi di movimentazione, vagliatura e macinazione del materiale trattato;
- con nota del 7/3/2016 prot. n. 29827 venivano richieste integrazioni sia per la parte relativa ai rifiuti sia per la parte riguardante le acque meteoriche;

- in data 7/3/2016 perveniva parere del Servizio VIA della CMTTo, in merito alle modifiche ulteriormente apportate al progetto. Nello stesso veniva riportato che *...considerato che la potenzialità dell'impianto rimane la medesima e che i codici introdotti hanno caratteristiche "simili" alla tipologia 7.1, rimangono valide le considerazioni espresse nella Determina di Esclusione dalla fase di Via n. 67-37853 del 17/11/2015...*
- con nota del 17/3/2016 di prot. 35410, venivano richieste precisazioni in merito alle terre e rocce da scavo gestite come *sottoprodotto*;
- con nota del 6/4/2016, prot. CMTTo n. 43359, pervenivano le integrazioni richieste che risultavano ancora non esaustive; pertanto con nota del 20/4/2016, prot. CMTTo n. 49750, venivano puntualizzate le carenze documentali;
- tali precisazioni pervenivano in data 9/5/2016, prot. CMTTo n. 56963;
- con D.D. n. 345-13462/2016 del 1/6/2016, il Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino approvava il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche, di cui al Regolamento regionale n. 1/R/2006.

#### **Considerato che:**

- l'istanza si è compiutamente formalizzata alla data del 4/1/2016, con l'invio della relazione tecnica aggiornata, a seguito del provvedimento di esclusione dalla fase di VIA, fase propedeutica e necessaria ai fini della successiva formulazione di istanza ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- stante quanto in premessa, l'impianto risulta idoneo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che definisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dispone che *"un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*
  - a) *la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
  - b) *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
  - c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
  - d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana";*
- in particolare, in relazione agli *standard esistenti applicabili ai prodotti*, il riferimento è genericamente costituito dal D.M. 5/02/98 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture dell'11/04/2007, che fissa i criteri per definire la conformità dei prodotti da costruzione per gli usi specificamente previsti;
- l'art. 5 del D.M. 5/2/1998 e s.m.i stabilisce altresì che nel caso di recuperi ambientali, il rifiuto, tra l'altro, debba risultare compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare, ed inoltre il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa

in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito;

- il D.M. 5/02/98, per quanto riguarda i rifiuti riconducibili a terre e rocce (CER 170504) detta, al punto 7.31 bis, i criteri per il recupero, ma non le caratteristiche delle MPS ottenibili dal ciclo di trattamento;
- nel caso si intenda procedere al riconoscimento quale MPS ovvero, nell'attuale dizione *cessazione dalla qualifica di rifiuto*, del rifiuto in esame, si configura *"un'attività di recupero non individuata"* e pertanto da sottoporre a procedura ordinaria, stante il disposto dell'art. 214, comma 7 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. Ciò giustifica l'istanza in esame;
- l'art. 3 (Recupero di materia) del D.M. 5/02/98, al comma 3 dispone che *"restano sottoposti al regime dei rifiuti, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dall'attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione"*;
- il citato decreto inoltre, per quanto riguarda le macerie ed il conglomerato bituminoso, identifica invece rispettivamente ai punti 7.1 e 7.6, le caratteristiche delle MPS risultanti dal trattamento;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- con D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/00, vengono stabilite le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

#### **Ritenuto pertanto di:**

- stante quanto sopra, di procedere al rilascio di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla società ILC srl, sede operativa Strada della Mandria 8 - Rondissone;
- di riconoscere che, sulla base della documentazione presentata, delle caratteristiche degli impianti e delle verifiche analitiche da condursi sui rifiuti da trattare e a valle dell'impianto, il materiale in uscita, possa cessare la qualifica di rifiuto, da destinare ad un *ciclo di consumo o di utilizzo* (realizzazione di riempimenti, rilevati e recuperi ambientali);
- in sede di esercizio dell'attività di recupero, di adottare opportune prescrizioni finalizzate ad una gestione in sicurezza nonché a minimizzare i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti;
- di attribuire le prescrizioni specificamente già previste per la messa in riserva e il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, ex D.M. 5/02/98, anche al fine di uniformare le modalità di gestione delle attività di recupero di tali rifiuti siano esse condotte in procedura semplificata o ordinaria.

#### **Rilevato che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**Visti:**

- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- la L.R. 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- il D.Lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale", ed in particolare l'art. 208 relativo all'Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Legge 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11/8/2014 n. 114, di conversione del decreto-legge 24/6/2014 n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5/6/2003, n. 131;
- il D.Lvo 46/2014;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per la gestione rifiuti;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano

**DETERMINA:**

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni**, dalla data di approvazione del presente atto, la società:

*ILC srl*

*sede legale e operativa: Rondissone, Strada della Mandria 8*

alla realizzazione ed esercizio di un impianto per il recupero [attività R5 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.] di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza anticipata in data 7/8/2015 e compiutamente formalizzata alla data del 4/1/2016, prot. CMTo n. 159/2016 e successive integrazioni del 6/04/2016, prot. CMTo n. 43359 e del 9/05/2016, prot. CMTo n. 56963, come in premessa richiamata di cui alla **Sezione 0**, *Elenco documentazione*, dell'**Allegato** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1** (*elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 3** (*prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera*), **Sezione 4** (*prescrizioni di carattere amministrativo*) e **Sezione 5** (*lay out dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di disporre che l'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06, n. 70/2015, perda efficacia nel momento in cui la presente autorizzazione diventi operativa.
3. Di stabilire che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana di Torino delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Città Metropolitana provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
4. Di subordinare l'inizio dell'attività all'invio di una dichiarazione, a firma di professionista abilitato, che attesti che l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato.
5. Di prescrivere, una volta raggiunte le condizioni di regime, l'effettuazione di una campagna di misurazione del rumore. Le risultanze di tale campagna andranno tempestivamente trasmesse al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Città Metropolitana di Torino, Comune di Rondissone e ARPA.
6. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
7. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato in cantiere, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino **almeno centottanta giorni prima della** data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata *domanda di nuova autorizzazione*, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



**INFORMA CHE:**

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

l'approvazione del presente provvedimento, non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 28/06/2016

SA/CB

Per il Dirigente del Servizio  
(Dott. Edoardo GUERRINI)  
Il Direttore d'Area  
(Dott.ssa Paola Molina)

**SEZIONE 0 - ELENCO DOCUMENTAZIONE -**

**PROGETTO PERVENUTO IL 7/8/2015 (PROT. N. 115224 DEL 7/8/2015)**

- ALL. 1 - ISTANZA
- ALL. 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
- ALL. 3 - ONERI ISTRUTTORI
- ALL. 4 - ORGANIGRAMMA AZIENDALE
- ALL. 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA
- ALL. 6 - CARTA IDENTITA' LEGALE RAPPRESENTANTE
- ALL. 7 - RELAZIONE TECNICA
- ALL. 8 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO SU CTR IN SCALA 1:10.000
- ALL. 9 - PLANIMETRIA DI PROGETTO IN SCALA 1:1.000
- ALL. 10 - PLANIMETRIE CATASTALI CON INQUADRAMENTO DELLA SEDE OPERATIVA
- ALL. 11 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- ALL. 12 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- ALL. 13 - CARTA DEGLI USI DEL SUOLO
- ALL. 14 - CARTA DELLE INFRASTRUTTURE E VIABILITA'
- ALL. 15 - CARTA GEOLOGICA
- ALL. 16 - UBICAZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI, STRATIGRAFIE E FOTO FRONTI DI CAVA
- ALL. 17 - DOCUMENTAZIONE TECNICA GRUPPO SEMOVENTE DI FRANTUMAZIONE "SANDVIK QJ241"
- ALL. 18 - DOCUMENTAZIONE TECNICA VAGLIO SGROSSATORE MOBILE CINGOLATO "KEESTRACK NOVUM"
- ALL. 19 - PLANIMETRIE E SEZIONI DEI CUMULI IN SCALA 1:1.000
- ALL. 20 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
- ALL. 21 - PIANO DI EMERGENZA AMBIENTALE

**INTEGRAZIONI PROGETTUALI PERVENUTE IL 4/1/2016 (PROT. N. 159 DEL 4/1/2016)**

- ALL. 22 - INTEGRAZIONI DA D.D. N. 67-37853/2015
- ALL. 23 - RELAZIONE SULLE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA
- ALL. 24 - RELAZIONE TECNICA - AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2015
- ALL. 25 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTO SU CTR IN SCALA 1:10.000
- ALL. 26 - PLANIMETRIA DI PROGETTO IN SCALA 1:1.000
- ALL. 27 - PLANIMETRIE CATASTALI CON INQUADRAMENTO SEDE OPERATIVA
- ALL. 28 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- ALL. 29 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- ALL. 30 - CARTA DEGLI USI DEL SUOLO
- ALL. 31 - CARTA DELLE INFRASTRUTTURE E VIABILITA'
- ALL. 32 - CARTA GEOLOGICA
- ALL. 33 - UBICAZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI, STRATIGRAFIE E FOTO FRONTI DI CAVA



- ALL. 34 - DOCUMENTAZIONE TECNICA GRUPPO SEMOVENTE DI FRANTUMAZIONE "SANDVIK QJ241"
- ALL. 35 - DOCUMENTAZIONE TECNICA VAGLIO SGROSSATORE MOBILE CINGOLATO "KEESTRACK NOVUM"
- ALL. 36 - PLANIMETRIE E SEZIONI DEI CUMULI IN SCALA 1:1.000
- ALL. 37 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
- ALL. 38 - PIANO DI EMERGENZA AMBIENTALE
- ALL. 39 - RELAZIONE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

**INTEGRAZIONI PROGETTUALI PERVENUTE IL 6/4/2016 (PROT. N. 43359 DEL 6/4/2016)**

- ALL. 40 - RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

**INTEGRAZIONI PROGETTUALI PERVENUTE IL 9/5/2016 (PROT. N. 56963 DEL 9/5/2016)**

- ALL. 41 - RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

## Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Tipologia merceologica	CER	Descrizione	Attività di recupero	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima ritirata (t/a)
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R5	9.000	79.000
	170101	Cemento			
	170102	Mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106			
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	200301	Rifiuti urbani non differenziati limitatamente a laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non			
Rifiuti da rocce di cave autorizzate	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407		300	1.000

	<b>010410</b>	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
	<b>010413</b>	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407			
<b>Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</b>	<b>170302</b>	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		1.000	15.000
	<b>200301</b>	Rifiuti urbani non differenziati limitatamente a conglomerato bituminoso e frammenti di piattelli per il tiro a volo			
<b>Terre e rocce e terre vegetali</b>	<b>170504</b>	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 R5	6.660	120.000
<b>Pietrisco tolto d'opera</b>	<b>170508</b>	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5	800	20.000

Potenzialità massima di trattamento	235.000 t/a;
Capacità massima di deposito	17.760 t

## Sezione 2- PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI -

L'impianto così come descritto secondo le specifiche progettuali allegate all'istanza anticipata il 7/8/2015 e compiutamente formalizzata alla data del 4/1/2016, prot. CMTTo n. 159/2016 e successive integrazioni del 6/04/2016, prot. CMTTo n. 43359 e del 9/05/2016, prot. CMTTo n. 56963, dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 le attività di recupero che verranno svolte all'interno del sito saranno finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto a partire da:

Descrizione	CER	Trattamenti
macerie e rifiuti da cava <sup>(1)</sup>	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301, 010408, 010410, 010413	frantumazione e vagliatura
miscela di macerie e rifiuti da cava, terre da scavo, conglomerato bituminoso <sup>(2)</sup>	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301, 010408, 010410, 010413, 170504, 170302	frantumazione e/o vagliatura
conglomerato bituminoso <sup>(3)</sup>	170302 e 200301	frantumazione e vagliatura
terra e rocce da scavo e terre vegetali <sup>(4)</sup>	170504	selezione, riduzione volumetrica e vagliatura senza trattamento
pietrisco per massicciate ferroviarie <sup>(5)</sup>	170508	vagliatura senza trattamento di vagliatura

2.2 al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali desiderate, potranno essere miscelate differenti tipologie merceologiche (terre, macerie e rifiuti da cava, conglomerati bituminosi) secondo le seguenti percentuali ponderali delle singole tipologie, specificate a seconda dei diversi utilizzi ai sensi degli allegati alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/7/2005 n. 5205:

Categorie di prodotti	Inerti da demolizione e/o pietrisco	Terre e rocce da scavo	Conglomerati bituminosi
C1 – corpo dei rilevati	≥ 40%	≤ 35%	≤ 25%
C2 – sottofondi stradali	≥ 50%	≤ 35%	≤ 15%
C3 – strati di fondazione	≥ 60%	≤ 35%	≤ 5%
C4 – recuperi ambientali, riempimenti e colmate	≥ 40%	≤ 35 %	≤ 25%
C5 – strati accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenante etc.	≥ 50%	≤ 35%	≤ 15%

2.3 gli impianti utilizzati comprendono un gruppo semovente di frantumazione SANDVIK QJ 241 (potenzialità massima: 255 t/h) e un vaglio sgrossatore mobile cingolato KEESTRACK NOVUM (potenzialità massima: 300 t/h);

2.4 i cumuli di deposito dei rifiuti e delle EOW sono così gestiti:

Aree di deposito	Tipologia	CER	Capacità massima di deposito (mc)
A	Macerie Scarti di cava	010408, 010410, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	3.090
B			3.250
D			3.004
C	Conglomerato bituminoso	170302, 200301	715
E	Terre e rocce di scavo	170504	3.004
F			3.004
G			3.050
H	Terra vegetale	170504	1.008
I	Pietrisco	170508	521

2.5 sono inoltre identificate due aree *deposito del rifiuto trattato e delle EOW*.

**(4) Prescrizioni per la gestione di terre e rocce da scavo (CER 170504)**

2.6 l'impiego delle terre, risultanti dalle operazioni di mera messa in riserva, [R13]:

- se destinate ad operazioni di recupero ambientale, [R10], deve avvenire a condizione che:
  - 2.6.1 siano compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare,
  - 2.6.2 il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica condizione d'uso del sito (analisi di caratterizzazione sul tal quale e test di cessione); nel caso del test di cessione, in sede di approvazione del progetto di recupero ambientale, possono essere stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto;
  - 2.6.3 il sito di destinazione sia autorizzato specificamente a tale attività;
- se destinate alla formazione di rilevati e sottofondi stradali, [R5], deve avvenire a condizione che:
  - 2.6.4 siano rispettati i limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al D.M. 5/02/9 e s.m.i. (test di cessione);
  - 2.6.5 il sito di destinazione sia autorizzato specificamente a tale attività;

2.7 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (*produzione di EOW*), attività [R5] di terre e rocce:

- 2.7.1 dovranno essere caratterizzate e rispondenti ai limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lvo 152/06 e s.m.i. tale caratterizzazione andrà condotta a cura del produttore nel caso in cui il conferimento superasse i 6.000 mc ovvero nel caso in cui si prefigurassero potenziali fenomeni di inquinamento della matrice;
- 2.7.2 **senza** trattamento di frantumazione e/o vagliatura:  
dovranno essere state caratterizzate e rispondenti ai limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lvo 152/06 e s.m.i., in relazione al successivo impiego, nonché ai limiti per il test di cessione, su campioni ottenuti al raggiungimento di 3.000 mc stoccati;
- 2.7.3 **mediante** trattamento di frantumazione e/o vagliatura:  
la caratterizzazione e il test di cessione andranno eseguiti sul rifiuto, a valle dell'impianto di trattamento, su campioni ottenuti al raggiungimento di 3.000 mc;



- 2.8 nel caso del test di cessione, in sede di approvazione del progetto di recupero ambientale, possono essere stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto medesimo;
- 2.9 qualora, sulla base dei rilievi analitici suddetti, si verificasse il superamento dei limiti fissati all'Allegato 3 del D.M. 5/02/98 e s.m.i. (test di cessione) ovvero i limiti di cui alla Tab. 1, colonna B dell' Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lvo 152/06, dovrà essere data tempestiva notizia alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti e all'ARPA. Tali rifiuti dovranno quindi essere stoccati in apposita area e destinate ad impianti autorizzati;
- 2.10 ai fini della *cessazione della qualifica di rifiuto*, il materiale ottenuto dalle operazioni di recupero, dovrà altresì rispettare i requisiti di cui al D.M. 11/04/2007, per i singoli usi a cui si ritiene di destinare le terre;
- 2.11 l'utilizzo in impianti industriali, sia nel caso venga impiegato un rifiuto sia nel caso di un EOW, in sostituzione del materiale di cava:
- è sempre ammesso se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A;
  - se la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B è ammesso solo per la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dal materiale da scavo e il processo industriale deve apportare una sostanziale modifica delle caratteristiche chimico fisiche del materiale di scavo;
  - e, qualora si conferisse un rifiuto, se l'impianto si configura come *industria della ceramica e dei laterizi*, in possesso di titolo legittimo ad esercitare l'attività di recupero rifiuti [R5];
- 2.12 nel caso di deposito di terre e rocce da scavo **come sottoprodotto** ai sensi del D.lgs 161/2012 e s.m.i., i cumuli saranno posizionati esclusivamente nelle aree *deposito del rifiuto trattato e delle EOW* e dovranno essere evidenziati con apposita cartellonistica che ne indichi la tipologia e gli estremi del piano di gestione. Gli stessi dovranno essere mantenuti separati dagli altri cumuli.

<b>(3) Prescrizioni gestionali su conglomerati bituminosi</b>
---

- 2.13 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere predisposta la verifica del rispetto dei parametri di cui all'Allegato 3 al D.M. 5/02/98 (test di cessione) a valle del trattamento, preventivamente ad una eventuale miscelazione con inerte vergine;

**(1) e (2) Prescrizioni gestionali su macerie, conglomerati bituminosi, rifiuti di rocce da cave autorizzate e miscele di questi con o senza terre e rocce**

ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dovrà essere predisposto:

- 2.14 l'esecuzione del test di cessione sul rifiuto, a valle dell'impianto di trattamento, preventivamente ad una eventuale miscelazione con inerte vergine su ciascuna delle frazioni granulometriche prodotte;
- 2.15 la verifica della rispondenza ai parametri previsti dalla Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005. Tale circolare fissa anche il quantitativo massimo su cui condurre il test di cessione;
- 2.16 in mancanza delle citate verifiche, le operazioni di recupero ammesse risulteranno essere unicamente quelle di messa in riserva [R13];

**(5) Prescrizioni gestionali su pietrisco (CER 170508)**

ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:

- 2.17 dovrà essere certificata da parte del produttore del rifiuto, l'assenza di pietre verdi o in caso contrario produrre certificato d'analisi condotto sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministero della Sanità 6/9/1994;
- 2.18 dovrà essere altresì predisposta la verifica del rispetto dei parametri di cui all'Allegato 3 al D.M. 5/02/98 (test di cessione);

**Prescrizioni generali**

- 2.19 i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla CMT0;
- 2.20 sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità a quanto disposto all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. (test di cessione) e/o alla Tab. 1 dell' Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lvo 152/06 (caratterizzazione sul tal quale), il materiale deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo).
- 2.21 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

- 2.22 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 2.23 ciascun cumulo dovrà essere chiaramente identificato con l'indicazione del rifiuto/materiale stoccato, codice CER;
- 2.24 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
- 2.25 è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
- 2.26 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 2.27 i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
- 2.28 le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
- 2.29 l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

### Sezione 3 - EMISSIONI DI TIPO DIFFUSO

#### **Attività che generano emissioni di tipo diffuso:**

- movimentazione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi;
- vagliatura e frantumazione di rifiuti non pericolosi;
- movimentazione e stoccaggio materie prime secondarie;
- carico e scarico degli automezzi;
- transito degli automezzi.

#### **Prescrizioni**

- 3.1 L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
- 3.2 I cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
- 3.3 In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione, vagliatura e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere alla bagnatura dei cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati.
- 3.4 I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
- 3.5 Qualora si operi in condizioni di particolare arsure, il materiale in entrata nello stabilimento, ed il materiale stoccato in cumuli deve essere preventivamente irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri.
- 3.6 Durante l'esercizio dell'impianto di frantumazione e vagliatura deve essere mantenuto attivo il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri.


- 3.7 Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsurà, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare.
- 3.8 Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
- 3.9 Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
- 3.10 Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

#### Sezione 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 4.1 in caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione in bollo, assolto in modo virtuale, mediante posta certificata **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione della CMTTo, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 4.2 in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda in bollo, assolto in modo virtuale, da inoltrarsi mediante posta certificata (PEC). L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 4.3 l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante posta certificata (PEC), **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
- 4.4 deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 4.5 l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



Sezione 5 - PLANIMETRIA



**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale  
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278  
[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)